



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 luglio 2022
(OR. en)

10870/22

LIMITE

**CORLX 594
CFSP/PESC 872
COEST 505
FIN 733**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina¹, in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

¹ GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC.
- (2) A seguito di una valutazione delle circostanze pertinenti, risulta opportuno sopprimere una voce dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato I della decisione 2012/642/PESC.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2012/642/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

La voce seguente è soppressa dall'elenco riportato nella sezione B ("Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 4, paragrafo 1") dell'allegato I della decisione 2012/642/PESC:

"23. Cham Wings Airlines".
